Legge regionale 10 luglio 1986, n. 30.

Integrazione alla legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 - Abolizione della navigazione a motore sui laghi compresi nel territorio della Regione Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1985, n.

- 49, viene aggiunta la seguente lettera:
- «d) natanti utilizzati per il trasporto delle merci connesso ad attività lavorative, purché espressamente autorizzato dall'ente locale interessato, per documentati motivi.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 luglio 1986

Bernini